CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

31 maggio 2005, n. 352.

Annulla T.A.R. Sicilia – Palermo: II Sezione, 7 marzo 2003, n. 319.

Nel ricorso elettorale non è controinteressato il candidato che non era stato originariamente proclamato eletto, ma che è subentrato nell'organo per decadenza di un altro consigliere.
È valido il voto espresso in una scheda che presenti delle macchie riconducibili ad inconvenienti di tipografia.

Omissis.
Anche in materia elettorale la qualità di controinteressato all'annullamento di un provvedimento amministrativo va accertato con riferimento alla data di emanazione del provvedimento medesimo (Consiglio Stato Ad. plen., 24 luglio 1997, n. 15 e sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1386) e quindi nella specie con riferimento alla data di proclamazione degli eletti.
Non è quindi controinteressato in senso tecnico il candidato, che non era stato originariamente proclamato eletto e che è subentrato nella carica nei giorni successivi per decadenza di altro consigliere.
Omissis.
Per principio giurisprudenziale condivisibile, la nullità dei voti contenuti nelle schede elettorali può essere dichiarata allorché si accerti, in modo inoppugnabile, che le stesse presentano scritture o segni con i quali l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. (cfr. già Consiglio Stato, sez. V, 25 ottobre 1989, n. 692).
Omissis.
Altrettanto non può dirsi per l'altra scheda, che come emerge dall'allegato al verbale di verificazione istruttoria, oltre al voto per la lista …, presenta tracce di colore rosso diffuse su tutto lo spazio riservato alla espressione della preferenza.
Le tracce non sembrano riconducibili ad una volontà dell'elettore di farsi riconoscere, ma sembrano casuali e dovute ad inconvenienti di tipografia.
Omissis.